Studio di settore per l`edilizia SG69U – Modelli e Guida alla compilazione

10 Giugno 2004

Sul sito internet dell`Agenzia delle Entrate (*www.agenziaentrate.it*) sono disponibili le versioni definitive dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell`applicazione degli Studi di settore (approvati con Provvedimento del 13 aprile 2004 e pubblicati sul *Supplemento Ordinario* n. 97 alla *G.U.* n. 121 del 25 maggio 2004), che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi e, quindi, da trasmettere in via telematica unitamente all`UNICO 2004.

Tra questi è presente il **modello SG69U** che, come noto, costituisce il nuovo studio di settore per l`edilizia, in vigore dal periodo d`imposta 2002, per tutte le imprese e le società con ricavi ed incrementi di rimanenze entro 5.164.569 Euro.

Dal periodo d`imposta 2002, è infatti venuta meno la sperimentalità che, fino a tutto il 2001, ha consentito l`applicazione degli studi in maniera completa solo per le imprese e per le società con ricavi ed incrementi delle rimanenze non superiori a 2.000.000.000 di lire.

Al riguardo, si ricorda che la sperimentalità, che ha caratterizzato il periodo 1999-2001 per le imprese con ricavi ed incrementi di rimanenze superiori ai 2.000.000.000 di lire, comporta che l`accertamento riguardante i citati periodi d`imposta non può essere eseguito utilizzando direttamente gli studi di settore. I risultati derivanti dall`applicazione di questi ultimi, in termini di congruità dei ricavi e di coerenza economica degli indici, possono costituire solo uno strumento di ausilio per la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell`Amministrazione finanziaria (cfr., tra l`altro, C.M. n .21/E del 7 giugno 2004).
Come precisato, inoltre, nella Circolare ministeriale n. 39/E del 17 luglio 2003 (*cfr. Studi di Settore periodo d`imposta 2002 – Ulteriori istruzioni ministeriali del 23 luglio 2003*), in caso di accertamenti riguardanti i periodi d`imposta precedenti al 2002, in sede di contraddittorio, il contribuente può far valere le risultanze del nuovo studio SG69U per giustificare lo scostamento tra l`ammontare dei ricavi dichiarati e quelli risultanti dall`applicazione dei precedenti studi di settore per l`edilizia. Viceversa, le risultanze dello studio SG69U non possono essere utilizzate per gli accertamenti riguardanti i periodi d`imposta precedenti il 2002, nell`ipotesi in cui il contribuente risulti congruo (o si sia adeguato) rispetto ai precedenti studi (GERICO 2000, 2001, 2002).

LE NOVIT DI QUEST`ANNO

Come già evidenziato negli *Studi di Settore – In corso di approvazione i Modelli per la comunicazione dei dati del 27 aprile 2004*, le novità più rilevanti per l`applicazione dello studio SG69U 2004 (relativo al periodo d`imposta 2003) concernono l`adeguamento, in sede di dichiarazione dei redditi, dei ricavi dichiarati a quelli stimati come congrui dal medesimo studio di settore, nonchè la nuova classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004, da utilizzare già con riferimento ai modelli di quest`anno.

In particolare, l`applicazione completa dello studio SG69U sin dal 2002 comporta che, dal periodo d`imposta 2003, viene meno la possibilità di adeguamento "gratuito"" (senza sanzioni nè interessi) dei ricavi dichiarati a quelli risultanti dagli studi di settore (che era stata prevista per il 2001 ed il 2002 dall`art. 9, commi 12-13, della legge 448/2001 – Finanziaria 2002), con il consequenziale ritorno alla "regola generale"", stabilita dall`art. 2 del D.P.R. 195/1999, per la quale l`adeguamento senza sanzioni e interessi è possibile, ai fini IVA, solo per il primo periodo d`imposta di applicazione degli studi o della relativa revisione (che per l`SG69U è stato appunto il 2002).

Per l`adeguamento, effettuato nell`UNICO 2004, dei ricavi relativi al periodo d`imposta 2003 valgono, quindi, le precisazioni fornite in passato dall`Agenzia delle Entrate (R.M. 24 aprile 2001 n.52/E e C.M. 13 giugno 2001 n.54/E), stanti le quali:

- Ø ai fini delle imposte sul reddito e dell`IRAP, l`adeguamento rileva per la determinazione della relativa base imponibile, senza che sia applicabile alcuna sanzione;
- Ø ai fini dell`IVA, invece, si applica la sanzione del 30% (art.13, D.Lgs. 471/1997) nei casi in cui l`adeguamento abbia fatto emergere un tardivo o insufficiente versamento del tributo.

Resta fermo che l`adeguamento in dichiarazione preclude l`attività di accertamento basata sugli studi di settore.

Come già evidenziato, un`ulteriore novità è relativa alla nuova classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004, che in generale va utilizzata per gli atti e le dichiarazioni da presentare all`Agenzia delle Entrate a partire dal 1° gennaio 2004. Si ricorda che, in ogni caso, la modifica del codice attività derivante dall`applicazione della nuova classificazione non comporta l`obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dei dati, ai sensi dell`art.35, comma 3, del D.P.R. 633/1972.

Tenuto conto dei nuovi codici, quindi, il modello SG69U deve essere compilato da tutti coloro che svolgono in modo prevalente una delle

seguenti attività:

45.11.0 – Demolizione di edifici e sistemazione del terreno
45.12.0 – Trivellazioni e perforazioni
45.21.1 – Lavori generali di costruzione di edifici
45.21.2 – Lavori di ingegneria civile
45.22.0 – Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici
45.23.0 – Costruzioni di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi
45.24.0 – Costruzione di opere idrauliche
45.25.0 – Altri lavori speciali di costruzione

Come evidenziato anche nelle istruzioni per la compilazione del modello, il contribuente che riscontri un errore nella classificazione della propria attività e non abbia assolto all`obbligo di dichiarazione di variazione dell`attività, può indicare il codice della prevalente attività esercitata, senza incorrere nell`irrogazione di sanzioni, purchè provveda anche ad effettuare la comunicazione della variazione dati agli uffici locali dell`Agenzia delle Entrate, entro il termine di presentazione dell`UNICO 2004.

Si ricorda, infine, che l`omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore comporta l`irrogazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro, ridotta ad 1/5 del minimo se la presentazione avviene entro i termini fissati per la presentazione della dichiarazione relativa all`anno successivo.

COMPILAZIONE DEL MODELLO – INDICAZIONI GENERALI

Per quanto concerne la compilazione dell`SG69U, si richiama l`attenzione sui seguenti punti generali, contenuti nelle istruzioni al suddetto modello, rimandando un esame più dettagliato delle diverse voci alla Guida ANCE fornita in allegato alla presente circolare:

1. le norme richiamate nelle istruzioni, relative al TUIR (DPR 917/1986), fanno riferimento alla formulazione dello stesso vigente sino al 31 dicembre 2003, ossia anteriormente all`entrata in vigore del D.Lgs. 344/2003 che, come noto, ha istituito dal 1° gennaio 2004 la nuova imposta sul reddito delle società (IRES). Allo stesso modo, la Guida ANCE alla compilazione del modello, fornita in allegato, fa riferimento alle norme del DPR 917/1986 vigenti prima della riforma;

2. sono esclusi dall`applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel periodo di imposta precedente hanno dichiarato ricavi ed incrementi di rimanenze superiori a Euro 5.164.569.

   Ai fini della verifica del limite di esclusione dall`applicazione degli studi di settore, i ricavi vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 59 e 60 del Tuir (attualmente, artt. 92 e 93 del D.P.R. 917/1986 risultante dalle modifiche apportate dal D.Lgs. 344/2003) ;

3. i contribuenti con periodo d`imposta non coincidente con l`anno solare devono comunicare i dati richiesti nel modello di comunicazione, con riferimento alla data del 31 dicembre, tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d`imposta;

4. il riferimento alle “spese sostenute””, contenuto nelle istruzioni ministeriali, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi che, per quanto riguarda, l`attività d`impresa, è quello di competenza;

5. i dati contabili (strutturali) devono essere comunicati senza tener conto delle variazioni fiscali. Viceversa i dati contabili da indicare nel quadro F e X devono essere forniti tenendo conto delle variazioni fiscali determinate dall`applicazione di disposizioni tributarie;

6. inserendo i dati contabili ed extracontabili in GE.RI.CO. 2004, anch`esso disponibile sul sito Internet dell`Agenzia delle Entrate (*www.agenziaentrate.it*), vengono fornite indicazioni in ordine alla congruità dei ricavi dichiarati, alla coerenza dei principali indicatori economici (per l`edilizia, gli indici di coerenza sono **valore aggiunto per addetto** e la **redditività**) che caratterizzano l`attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assunti da operatori economici operanti nello stesso settore e con caratteristiche similari.

Si invia in allegato una **Guida ANCE alla compilazione del modello** per la comunicazione dei dati, con indicazioni integrative rispetto alle stesse istruzioni ministeriali.

4717-GuidaANCEModelli-ALL2.pdfApri

4717-Modello SG69U-ALL1.pdfApri